

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta dell'Unione **n. 30 del 05 novembre 2026**

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **cinque** del mese di **novembre**,presso la sede dell'Unione sita in Faggiano, via Scanderberg 22, alle ore **17:00**,nella Casa Comunale, a mezzo di appositi avvisi ritualmente notificati,si è riunita, la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	PRESENTI	ASSENTI
CARDEA Antonio	P	
SANTO Mario	P	
CARABOTTO Maristella	P	
LEO Francesco		A
PUNZI Vito Antonio		A
CIURA Cosimo	P	
DICILLO Onofrio	P	
PICHIERRI Gaetano	P	
FABBIANO Cosimo	P	
TOTALE	7	2

Assiste la Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO - Segretario dell'Unione

il Presidente Antonio CARDEA, constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti della Giunta alla trattazione della deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTO

- l'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono "*all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*";
- l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici*";
- l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i, secondo cui "*Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici*";

RICHIAMATO l'art. 27 c.1, CCNL Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026, il quale prevede espressamente che: "*gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali*";

CONSIDERATO pertanto che l'attribuzione del buono pasto non rappresenta un preciso obbligo previsto dal CCNL a carico degli enti, poiché l'attivazione di tale istituto può essere prevista solo qualora l'ente la ritenga congrua rispetto al proprio assetto organizzativo e vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse a tal fine necessarie;

VISTO che l'ARAN ha precisato che ogni decisione in proposito è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi;

RICHIAMATA la nota prot. n. 321 del 09.10.2026 di trasmissione della bozza del Regolamento, inoltrata alle OO.SS. in ottemperanza all'obbligo di Confronto sindacale previsto dall'art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, a seguito della quale è stato convocato il tavolo di confronto, conclusosi con verbale prot. n. 369 del 20/10/2026 che prende atto dell'assenza della parte sindacale e dichiara regolarmente chiusa la procedura;

VISTA l'allegata bozza di Regolamento composta da n. 8 (otto) articoli, predisposta allo scopo, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

CONSIDERATO CHE si rende necessario regolamentare il valore del buono pasto pari ad € 7,00 ed il rilascio in modalità telematica in attuazione al processo di transizione digitale verso cui questa Amministrazione intende avviare ogni suo servizio;

RITENUTO pertanto di dotare l'Unione di un nuovo regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente, che tenga conto di quanto sopra richiamato;

VISTO il Regolamento allegato per l'erogazione del servizio buono pasto predisposto dall'ufficio personale e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 48, c. 3, del TUEL, e l'art. 32 del medesimo Decreto che estende le norme comunali alle Unioni di Comuni, ai sensi del quale è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto dell'Unione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** quanto in premessa esposto e riportato quale parte integrante nonché motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i., del presente atto;

2. **DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici" dell'Unione dei Comuni Montedoro, per come risultante dall'Allegato A alla presente deliberazione, dando atto che lo stesso si compone di numero 8 (otto) articoli;

3. **DI DARE ATTO** che il regolamento di cui al punto n. 2 si applica a partire dall'anno 2026;

4. **DI TRASMETTERE** il Regolamento al personale dipendente dell'Unione, nonché al Responsabile competente per gli adempimenti gestionali conseguenti;

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali / Atti Generali".

Successivamente, con separata votazione,

D E L I B E R A

6. **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.



UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 30 DEL 05/11/2026

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal presidente viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
CARDEA ANTONIO	MANDURINO MARIA EUGENIA

PUBBLICAZIONE

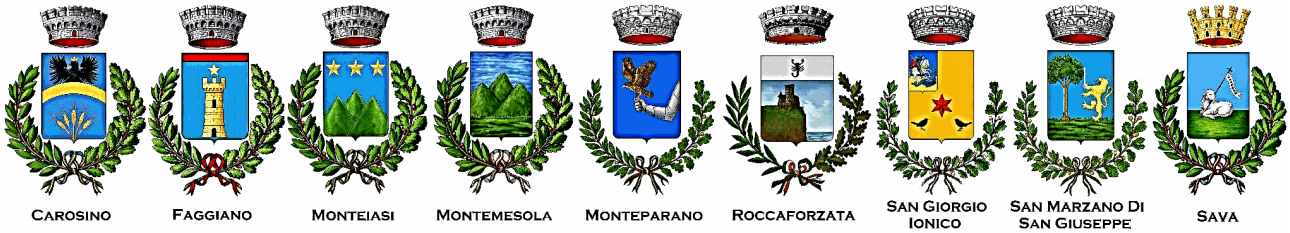
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Ente

Unione dei Comuni " Montedoro"

Addetto alla Pubblicazione

Carrieri Cosimo



UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 30 DEL 05/11/2026

PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Ente

Unione dei Comuni " Montedoro"

Addetto alla Pubblicazione

Carrieri Cosimo

UNIONE DEI COMUNI "MONTEDORO"

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Delibera nr. **30** Data Delibera **05/11/2026**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 05/11/2026 IL DIRIGENTE *Luca Maiorano*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 05/11/2026 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI *Luca Maiorano*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI

Indice

Art. 1 - Principi Generali **3**

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa **3**

Art. 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa **3**

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa **4**

Art. 5 - Valore e utilizzo del buono pasto **4**

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento **5**

Art. 7 – Procedura di erogazione dei buoni pasto **5**

Art. 8 – Disposizioni finali **5**

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti dell'Unione dei Comuni Montedoro, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (art. 27 CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2022-2024).
2. L'Unione dei Comuni Montedoro, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie, non sono cedibili a terzi e sono erogati in modalità telematica in attuazione al processo di transizione digitale verso cui questa Amministrazione intende avviare ogni suo servizio.
4. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto.

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per la giornata di rientro, il Segretario Generale, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.

2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
   a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
   b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, effettuare una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;
   c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 13:00 e le ore 15:00. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.

3. Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 6 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a complessive 6 ore nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora.

5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura per motivate e comprovate esigenze di servizio l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

6. Ai fini del raggiungimento delle 6 ore giornaliere necessarie per la maturazione del buono pasto, si computano esclusivamente le ore di effettivo servizio prestato, decurtando le eventuali ore di permesso o congedo fruite nella medesima giornata.

7. Il buono pasto spetta anche in caso di lavoro straordinario ordinario, debitamente autorizzato, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del presente regolamento.

ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettuano i rientri pomeridiani come previsti nel precedente articolo e comunque se non si raggiungono le ore effettive di lavoro a seconda di quanto stabilito all'art. 3.

2. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

3. Ai sensi dell'art. 41, comma 3-bis, del CCNL 2022-2024, il personale in modalità di lavoro agile ha diritto al buono pasto qualora l'articolazione oraria convenzionale della singola giornata preveda il rientro pomeridiano e la pausa non inferiore a 30 minuti, essendo le ore lavorate a distanza equiparate a quelle in presenza.

ART. 5 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (euro sette/00). Futuri adeguamenti saranno possibili, previa formale adozione con deliberazione della Giunta Unionale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.

2. Il buono pasto all'interno della tessera elettronica:

   - non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
   - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. La tessera elettronica contenente i buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza. In caso di furto o smarrimento il dipendente deve presentare all'Unione dei Comuni Montedoro copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento il dipendente dovrà richiedere la sostituzione della tessera all'ufficio personale previa consegna di quella deteriorata.

ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.

2. I buoni pasto sono conteggiati dal Responsabile del servizio personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del tesserino magnetico e la contabilizzazione è effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno 2026 ed è reso pubblico nella sezione di 2° livello "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione trasparente" consultabile dalla prima pagina del sito web istituzionale di questo Ente.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.